

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18815 / 90/11/2015 del 14 AGO. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 14 AGO. 2015

Assessorato regionale dell'energia e servizi di p.u.
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
(Rif. nota U.staff 5 n. 30643 del 10-7-2015)

e p.c.

Assessorato regionale dell'economia
Dipartimento regionale bilancio e tesoro -
Ragioneria generale della Regione.

PALERMO

Oggetto: Risorse finanziarie di cui all' art 4 della l.r. 9/2004 - Interventi per garantire l'equilibrio economico-gestionale dei piani d'ambito approvati dagli ATO di Agrigento e Caltanissetta.

1 - Con la nota in riferimento codesto Dipartimento espone che l'art. 4 della l.r. 31 maggio 2004, n. 9¹ ha previsto che nella prima fase del sistema tariffario, e per un periodo massimo di 6 anni a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei servizi idrici integrati, la differenza tra la tariffa che consente l'equilibrio economico del piano d'ambito e la tariffa derivante dall'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.M.

1) **L.R. 31-5-2004 n. 9** - Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.

Art. 4 - Equilibrio economico-gestionale piani di ambito delle province di Agrigento e Caltanissetta.

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-gestionale dei Piani di ambito approvati dagli Ambiti territoriali ottimali (ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta, istituiti ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella fase di prima applicazione del sistema tariffario e per un periodo massimo di 6 anni, a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati, la differenza tra la tariffa che consente l'equilibrio economico del piano d'ambito e la tariffa derivante dall'applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996, entrambe previste nei rispettivi piani d'ambito, al netto delle riduzioni tariffarie derivanti dall'affidamento del servizio idrico integrato da parte degli Ambiti territoriali ottimali in questione, è a carico della Regione che può erogarla anche con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, come sostituito dall'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per gli anni 2005-2010 la spesa complessiva di 51.200 migliaia di euro.

3. Gli oneri di cui al comma 2, ricadenti negli esercizi finanziari 2005 e 2006, pari a 8.534 migliaia di euro per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

4. Per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2010 l'onere annuale, nel limite dell'autorizzazione complessiva di cui al comma 2, è quantificato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

1 agosto 1996 venga posta a carico della Regione siciliana.

In attuazione di tale disposizione veniva determinata la spesa necessaria per gli anni 2005-2010, per le province di Agrigento e Caltanissetta. Il primo affidamento della gestione del servizio idrico è però slittata al 28-9-2006 per il primo ente ed al 27/11/2007 per quello di Agrigento.

Ad oggi sono state accreditate agli ATO le predette somme salvo un residuo di euro 8.530.000,00 per il quale codesto richiedente, non rinvenendo nel bilancio regionale 2014 risorse per provvedere al saldo, ha chiesto al Dipartimento bilancio e tesoro apposito stanziamento ricevendo risposta negativa e l'invito a farsi promotore di apposita iniziativa legislativa per il rifinanziamento dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2004. In esito a tale invito codesto Dipartimento ha sollecitato l'Assessore regionale per l'Energia a valutare l'opportunità di intraprendere le iniziative necessarie all'intervento legislativo consigliato.

Senonchè in data 12-11-2014 la società Caltacque spa ha diffidato l'Amministrazione regionale ad erogare all'ATO di Caltanissetta il su indicato saldo.

Sulla questione, il Dipartimento bilancio e tesoro – Regioneria generale della Regione ha osservato che la Caltacque ha chiesto il riconoscimento dei contributi tariffari per gli anni dal 2011-2012 -2013, mentre l'art. 4 della l.r. n. 9/2004 ha autorizzato la spesa per gli anni dal 2005 al 2010, a decorrere dalla data di affidamento del servizio idrico.

L'ATO di Caltanissetta ha a sua volta fatto presente di aver rimodulato la concessione del contributo regionale a decorrere dalla data di affidamento del servizio (2006) fino al 2012 mentre il Dipartimento bilancio e tesoro ha ribadito che la spesa è stata autorizzata dalla legge reg. n. 9/2004 per sei anni dal 2005 al 2010 e che pertanto la stipula di una convenzione fra ATO e Caltacque non può far sorgere un diritto alla percezione del contributo per anni successivi.

A fronte di tale osservazione codesto Dipartimento chiede allo scrivente Ufficio:

- se il contributo in questione debba essere circoscritto agli anni 2005-2010 cui si riferisce la copertura finanziaria o debba tenersi conto dell'effettivo affidamento del servizio intervenuto nel 2006;
- se il contributo debba essere calcolato facendo riferimento ai volumi idrici fatturati negli anni di riferimento o tenendo conto del piano finanziario approvato dall'ATO per gli anni 2006-2012.


2- L'art. 4, comma 1, della l.r. n. 9/2004 prevede a carico della Regione la corresponsione del contributo “nella fase di prima applicazione del sistema tariffario e per un periodo massimo di sei anni, a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati”.

Il successivo comma 2 dispone sulla copertura finanziaria della misura per gli anni dal 2005 al 2010 nel presupposto di un immediato affidamento del servizio.

Il periodo di concessione dell'agevolazione trova, pertanto, un duplice limite:

- a) quello “massimo” dei sei anni dall'affidamento della gestione;
- b) quello della copertura finanziaria fino al 2010.


Ne discende che, ove l'affidamento del servizio sia intervenuto successivamente al 2005, il periodo massimo dell'agevolazione va ridotto in relazione al periodo di copertura finanziaria previsto dalla disposizione.



Lo scrivente, pertanto condivide l'avviso del Dipartimento bilancio e tesoro rilevando che soltanto un intervento legislativo potrebbe porre rimedio a quanto lamentato dall'ATO.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, numero 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dell'Ufficio.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma

